



COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 6 del 28/04/2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta pubblica di 1^a, nelle persone dei sigg.

		P	A			P	A
1	Francois IMPERIALE	Si		8	Pasquale SUFFIANO	Si	
2	Giusi RICCIATO	Si		9	Antonio TRAMACERE	Si	
3	Antonio DEGLI ATTI		Si	10	Danilo VERDOSCIA	Si	
4	Mimma LEONE	Si		11	Bruno CATARAZZOLO	Si	
5	Giacomo CREMIS	Si		12	Giuseppe Antonio MARCUCCI		Si
6	Alessandra SPEDICATO	Si		13	Fabiana RUCCO	Si	
7	Andrea RIZZO	Si					

Partecipa il segretario comunale Dott.ssa Patrizia Pagliara.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267	
REGOLARITA' TECNICA Parere Favorevole. Addì, 22/02/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Dott.ssa Paola PANARESE	REGOLARITA' CONTABILE Parere Favorevole. Addì, 23/02/2023 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA f.to CARBONE Dott.ssa Cosima (FIRMA DIGITALE)

Il Presidente presenta il punto n. 2 all'ordine del giorno.

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, che dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle

lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali: 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale

n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

b) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare

dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2022 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e

diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio,

1. di approvare le aliquote del tributo come segue:

Aliquote:

- 1,06 % - Aliquota ordinaria di base;
- 0,50% - Aliquota ridotta per abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7);
- 0,10% - Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 1,06 % - Aliquota per i fabbricati di categoria D;
- 0,86% - Aliquota per unità immobiliari, rientranti nella categoria catastale D/1, possedute esclusivamente da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa agricola, artigiana, manifatturiera e trasformazione di prodotti agricoli, ovvero locate per le medesime finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, al fine di sostenere e favorire una ripresa dell'economia. Tale agevolazione potrà essere concessa su presentazione di apposita istanza con allegata documentazione attestante la sussistenza dei requisiti, e sarà ritenuta valida fino ad intervenuta variazione della situazione dichiarata;
- 0,86 – Terreni Agricoli

2. di confermare altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze in € 200,00 (duecento/00);

3. di confermare, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di confermare che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 29.07.2015 avente per oggetto "Rideterminazione valori aree edificabili anno 2015";

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "*in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*".

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del delibera di Consiglio Comunale n.33 del 22/09/2020

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica

espresso dal Responsabile del Settore competente;

Acquisito il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

Aquisito il parere dell'Organo di Revisore Contabile n. 3 del 06/03/2023, acquisito al prot dell'ente al n. n. 2069 del 07/03/2023 espresso ai sensi del D.Lgs 267/2000 in allegato alla presente deliberazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri presenti, che si riportano nell'allegato verbale della discussione

Con n. 11 voti favorevoli espressi all'unanimità dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, così come accertato per alzata di mano dal Presidente

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **Di confermare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, come segue:
 - 1,06 % - Aliquota ordinaria di base;
 - 0,50% - Aliquota ridotta per abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7);
 - 0,10% - Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - 1,06 % - Aliquota per i fabbricati di categoria D;
 - 0,86% - Aliquota per unità immobiliari, rientranti nella categoria catastale D/1, possedute esclusivamente da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa agricola, artigiana, manifatturiera e trasformazione di prodotti agricoli, ovvero locate per le medesime finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, al fine di sostenere e favorire una ripresa dell'economia. Tale agevolazione potrà essere concessa su presentazione di apposita istanza con allegata documentazione attestante la sussistenza dei requisiti, e sarà ritenuta valida fino ad intervenuta variazione della situazione dichiarata;
 - 0,86 – Terreni Agricoli;
3. **Di confermare** altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative

pertinenze in € 200,00 (duecento/00);

4. **Di confermare**, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. **Di confermare** che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 29.07.2015 avente per oggetto "Rideterminazione valori aree edificabili anno 2015";
6. **Di dare atto** che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 Gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto7);
7. **Di dare atto** che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);
8. **Di dare atto** che per quanto non stabilito dal presente provvedimento , si applicano le disposizioni fissate dal legislatore nazionale;
9. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Inoltre, con n. 11 voti favorevoli espressi all'unanimità dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, così come accertato per alzata di mano dal Presidente

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Prenotazione spesa			
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>anno</i>	<i>Importo</i>

REGOLARITA' CONTABILE	
Parere Favorevole.	
Addì, 23/02/2023	
	IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CARBONE Dott.ssa Cosima

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Francois IMPERIALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Patrizia Pagliara

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 20/06/2023 e vi resterà per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.1 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

GUAGNANO, li

Il Messo Comunale
f.to Dott.ssa Simona Spagnolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Patrizia Pagliara

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Li 20/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Patrizia Pagliara

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

GUAGNANO, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Patrizia Pagliara

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Patrizia Pagliara